Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione per quanto attiene all'applicazione di una presunzione generale in risposta all'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine dell'Unione europea. La ricorrente adduce i seguenti errori:
 - l'errore di diritto della Commissione relativo all'applicazione delle eccezioni generali;
 - l'errore di diritto della Commissione relativo alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine;
 - l'errore di diritto e l'errore manifesto di valutazione da parte della Commissione relativo alla valutazione del preminente interesse pubblico a garantire un efficace controllo giurisdizionale (Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); e
 - l'errore di diritto della Commissione relativo l'applicazione del diritto fondamentale dell'accesso ai documenti (Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- 2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione relativo all'applicazione dell'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali.
- 3. Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione relativo al negato accesso ai documenti in una versione non riservata o nei locali della Commissione.

Ricorso proposto il 6 agosto 2015 — Trinity Haircare/UAMI — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Causa T-453/15)

(2015/C 320/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trinity Haircare AG (Herisau, Svizzera) (rappresentanti: J. Kroher e K. Bach, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio comunitario figurativo in bianco e nero contenente l'elemento denominativo «VOGUE» — Marchio comunitario n. 9 944 547

Procedimento dinanzi all'UAMI: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 27 maggio 2015 nel procedimento R 2426/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio comunitario «VOGUE» n. 009 944 547;
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Laboratorios Ern/UAMI — Werner (Dynamic Life)
(Causa T-454/15)

(2015/C 320/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. Pérez Serres, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Matthias Werner (Neufahrn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo in bianco, rosso, arancione, giallo, verde e blu porpora contenente gli elementi verbali «Dynamic Life» — Domanda di registrazione n. 11 303 468

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 27/05/2015 nel procedimento R 441/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e negare la registrazione del marchio comunitario n. 011303468 DYNAMIC LIFE & design relativamente alle classi 5 e 32;
- condannare l'UAMI e il sig. Matthias Werner, per il caso in cui decidesse di intervenire nel giudizio, alle spese.